

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: ex A. Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta ex B. Estratti o succedanei torrefatti del caffè, esclusi gli estratti della cicoria torrefatta
ex 21.05	Zuppe e minestre preparate, disidratate
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti cereali o prodotti a base di cereali
22.03	Birra
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
38.12 A I	Bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee

REGOLAMENTO N. 121/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1967

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agri-

coli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti;

Considerando che nel regolamento n. 20 ⁽²⁾ è stato stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1962; che tale organizzazione di mercato così istituita comporta principalmente un regime di prelievi tra gli Stati membri e nei confronti dei paesi

⁽¹⁾ GU n. 103 del 2. 6. 1967, pag. 2075/67.

⁽²⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

terzi, calcolati in particolare in base ai prezzi dei cereali da foraggio;

Considerando che l'instaurazione a decorrere dal 1° luglio 1967 di un regime di prezzo unico dei cereali nella Comunità conduce all'attuazione, a tale data, di un mercato unico nel settore delle carni suine;

Considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato; che, in particolare, nel settore delle carni suine, è necessario che per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, si possano adottare misure atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, nonché misure di intervento; che queste ultime possono consistere in acquisti effettuati da organismi d'intervento; che è tuttavia necessario prendere in considerazione anche le misure di aiuto all'ammasso privato poiché sono quelle che perturbano il meno possibile la normale commercializzazione dei prodotti e possono ridurre l'importanza degli acquisti degli organismi d'intervento; che a tal fine è opportuno prevedere, tra l'altro, la fissazione di un prezzo di base in funzione del quale saranno applicate le misure d'intervento, nonché la fissazione e le condizioni d'intervento;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore delle carni suine per la Comunità implica l'instaurazione alle frontiere esterne della Comunità di un regime unico degli scambi; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità;

Considerando che l'applicazione alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di prelievi che tengano conto dell'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale, nonché della necessità di una protezione dell'attività comunitaria di trasformazione, è di massima sufficiente per raggiungere tale scopo;

Considerando che è necessario evitare perturbazioni sul mercato della Comunità, dovute a offerte fatte a prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale; che, a tal fine, è opportuno stabilire determinati prezzi limite e aumentare i prelievi di un ammontare supplementare quando

i prezzi d'offerta franco frontiera siano inferiori a tali prezzi; che tuttavia il sistema dei prezzi limite non funzionerà per i prodotti per i quali è difficile determinare un prezzo d'offerta sufficientemente rappresentativo per tutti i prodotti contemplati da una sola voce tariffaria; che è pertanto opportuno permettere di derivare l'importo supplementare;

Considerando che allo scopo di poter controllare il volume delle importazioni occorre prevedere la possibilità di ricorrere ad un regime di titoli d'importazione che comporti la costituzione di un deposito cauzionale destinato a garantire l'importazione;

Considerando che la possibilità di concedere all'esportazione verso i paesi terzi una restituzione corrispondente alla differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni suine;

Considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

Considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, rivelarsi insufficiente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore delle carni suine implica l'abolizione, alle frontiere interne della Comunità, di tutti gli ostacoli posti alla libera circolazione delle merci di cui trattasi;

Considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure di carattere sanitario possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri e rendere necessarie misure di deroga;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del Trattato, grazie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle carni suine;

Considerando che il passaggio dal regime del regolamento n. 20 al regime instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che i prodotti commercializzati durante le prime settimane successive all'applicazione del presente regolamento saranno stati prodotti con cereali acquistati ai prezzi nazionali validi anteriormente a tale data nel paese produttore e differenti dai prezzi comuni; che pertanto i costi di produzione di tali prodotti continueranno per un certo tempo ad essere influenzati dalle differenze esistenti tra i prezzi nazionali dei cereali validi anteriormente a tale data e tra tali prezzi e i prezzi comuni; che le differenze nei costi di produzione potrebbero provocare talune perturbazioni del commercio tra gli Stati membri e con i paesi terzi; che occorre pertanto prevedere, per le importazioni dei prodotti in oggetto e per un dato periodo transitorio, prelievi intracomunitari, nonché prelievi supplementari in aggiunta ai prelievi nei confronti dei paesi terzi; che occorre tuttavia escludere l'applicazione di qualsiasi prelievo alle importazioni nella Repubblica federale di Germania di taluni prodotti in provenienza dal Granducato del Lussemburgo, per tener conto delle condizioni particolari di tali prodotti; che inoltre, altre misure transitorie possono risultare necessarie per facilitare il passaggio dal regime del regolamento n. 20 al regime previsto dal presente regolamento;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del Trattato;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine comporta un regime dei

prezzi e degli scambi e si applica ai seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a) 01.03 A II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
b) 02.01 A III a)	Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate
ex 02.01 B II	Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
02.06 B	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
15.01 A	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi
c) ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, contenenti carni o frattaglie della specie suina
ex 16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato di maiale
ex 16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

2. Ai sensi del presente regolamento è considerato come «trimestre» un periodo di tre mesi con inizio al 1° febbraio, al 1° maggio, al 1° agosto o al 1° novembre.

TITOLO I

Regime dei prezzi

Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato,

possono essere adottate, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le seguenti misure comunitarie:

— misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

— misure intese a migliorarne la qualità;

— misure intese a permettere l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine, tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

— misure intese ad agevolare l'accertamento dell'evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti.

Le norme generali relative a tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 3

Per evitare o attenuare una forte flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure d'intervento:

— aiuti all'ammasso privato;

— acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.

Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato i prodotti determinati secondo le norme previste all'articolo 5.

Gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento riguardano le carcasse o mezzene fresche o refrigerate (voce ex 02.01 A III a) della tariffa doganale comune) e possono riguardare la pancetta (ventresca) fresca o refrigerata (voce ex 02.01 A III a) della tariffa doganale comune) e il lardo fresco o refrigerato (voce ex 02.05 della tariffa doganale comune).

Articolo 4

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno è fissato un prezzo di base, valevole dal 1° novembre dello stesso anno, per le carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, in appresso denominate «suini macellati», di una qualità tipo determinata in base a una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini.

Il prezzo di base è fissato tenendo conto:

— del prezzo limite e del prelievo applicabili durante il trimestre che inizia il 1° agosto di ogni anno;

— della necessità di fissare questo prezzo a un livello tale che contribuisca ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità.

2. Qualora sui mercati rappresentativi della Comunità la media aritmetica dei prezzi dei suini macellati raggiunga un livello inferiore al prezzo di base e sia suscettibile di mantenersi al di sotto di tale prezzo, possono essere adottate misure d'intervento.

3. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri prendono le misure d'intervento alle condizioni definite negli articoli da 5 a 7.

4. Secondo la procedura dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato,

— è fissato il prezzo di base,

— è determinata la qualità tipo dei suini macellati.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato,

— fissa l'elenco dei mercati rappresentativi,

— determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 24:

— sono decise le misure d'intervento e la fine della loro applicazione,

— sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 5

1. Non appena sono decise le misure d'intervento, si determinano i prodotti per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato e i prodotti di una qualità definita sui quali vertono gli acquisti; si procede altresì alla fissazione dei prezzi ai quali gli organismi d'intervento acquistano

di prodotti e dell'importo degli aiuti concessi all'ammasso privato.

Il prezzo di acquisto per i suini macellati della qualità tipo non può essere superiore al 92 % né inferiore all'85 % del prezzo di base.

2. Per i prodotti diversi dai suini macellati e che sono di una qualità tipo, i prezzi d'acquisto sono derivati dal prezzo d'acquisto dei suini macellati, in funzione del rapporto esistente fra ciascuno dei prezzi limite di tali prodotti, da un lato, e il prezzo limite dei suini macellati, dall'altro.

Per i prodotti diversi da quelli della qualità tipo, i prezzi d'acquisto sono derivati da quelli valevoli per le qualità tipo di cui trattasi, tenuto conto delle differenze di qualità rispetto alle qualità tipo. Tali prezzi valgono per qualità definite.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 24:

— sono determinati i prodotti per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato, nonché i prodotti di una qualità definita sui quali vertono gli acquisti;

— sono fissati i prezzi d'acquisto e l'importo degli aiuti all'ammasso privato;

— sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni di acquisto e di ammasso dei prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all'articolo 3.

Articolo 6

1. Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento in conformità delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e di trattamento degli acquirenti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita, le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 7

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui

all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali per la concessione degli aiuti all'ammasso privato.

2. La modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 8

All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre, secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 9

1. Il prelievo applicabile ai suini macellati si compone:

a) di un elemento pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione, nella Comunità, di un chilogrammo di carne suina

I prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità sono stabiliti una volta all'anno, per un periodo di 12 mesi che inizia il 1° agosto, in funzione dei prezzi d'entrata di tali cereali e della loro maggiorazione mensile.

I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stabiliti trimestralmente sulla base dei prezzi di tali cereali per il periodo di sei mesi precedente il trimestre nel corso del quale detto elemento è calcolato.

Tuttavia, nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se una nuova fissazione del prezzo limite ha luogo alla stessa data.

b) di un elemento pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri che precedono il 1° maggio di ciascun anno.

Detto elemento è stabilito una volta all'anno per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° agosto.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato:

— determina la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di carne suina, nonché la percentuale dei vari cereali da foraggio che rientrano in tale quantità;

— stabilisce le norme di applicazione del presente articolo.

Articolo 10

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dai suini macellati, il prelievo è derivato dal prelievo dei suini macellati in funzione del rapporto esistente nella Comunità tra i prezzi di tali prodotti, da un lato, e il prezzo dei suini macellati, dall'altro.

2. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il prelievo è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) un primo elemento derivato dal prelievo dei suini macellati in funzione del rapporto esistente nella Comunità tra i prezzi di tali prodotti, da un lato, e il prezzo dei suini macellati, dall'altro.

b) un secondo elemento uguale al 7% del prezzo d'offerta medio determinato in base alle importazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il 1° maggio di ogni anno. Tuttavia, tale percentuale è uguale a 10 per quanto riguarda i prodotti di cui alla voce ex 16.02 della tariffa doganale comune.

Tale elemento è stabilito una volta all'anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° agosto.

3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, il prelievo per i prodotti contemplati alle voci ex 02.01 B II, ex 15.01 A, ex 16.01 A ed ex 16.02 A II della tariffa doganale comune, di cui l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di G.A.T.T., è limitato all'importo risultante da tale consolidazione.

4. I coefficienti che esprimono i rapporti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 11

Quando si costati sul mercato della Comunità un aumento notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 12

1. I prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre secondo la procedura di cui all'articolo 24.

2. Il prezzo limite per i suini macellati si compone:

a) di un ammontare pari al valore sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessaria per la produzione nei paesi terzi di un chilogrammo di carne suina;

b) di un ammontare forfettario che corrisponde al maggior valore degli alimenti diversi dai cereali necessari per la produzione di un chilogrammo di carne suina rispetto a quello dei cereali da foraggio;

c) di un ammontare forfettario che rappresenta le spese generali di produzione e di commercializzazione.

Il valore della quantità di cereali da foraggio è stabilito trimestralmente sulla base dei prezzi dei cereali rilevati sul mercato mondiale durante il periodo di sei mesi precedente il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite.

Tuttavia, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio subisce una data variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente.

3. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, sono fissati prezzi limite soltanto per alcuni di essi. Tali prezzi limite sono derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione del rapporto fissato per tali prodotti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato,

— determina il quantitativo di cereali da foraggio di cui al paragrafo 2, lettera a), nonché la percentuale dei vari cereali da foraggio che rientrano in tale quantitativo;

— determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati i prezzi limite;

— fissa le norme per il calcolo del prezzo limite dei suini macellati.

Articolo 13

1. Nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto è aumentato di un ammontare supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta franco frontiera.

Per alcuni dei prodotti per i quali non è fissato il prezzo limite, è instaurato un sistema detto di «prodotti pilota» e di «prodotti derivati» che consenta di fissare importi supplementari.

2. Tuttavia il prelievo non è aumentato dell'importo supplementare nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite del prodotto in questione e che sarà evitata ogni deviazione di traffico.

3. Il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi.

Tuttavia, qualora le esportazioni di uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, viene stabilito un secondo prezzo d'offerta franco frontiera per le esportazioni di questi altri paesi.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali relative al sistema di cui al paragrafo 1, secondo comma.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Secondo la stessa procedura sono fissati, se del caso, gli importi supplementari.

Articolo 14

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valevole per un'importazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che dovrà essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, e al più tardi a decorrere dal 1° agosto 1969. Sino a tale data detto titolo è valido soltanto per un'importazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, determina l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti i titoli d'importazione.

3. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 15

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

3. Al momento della fissazione della restituzione si tiene conto in particolare della necessità

di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri di fissazione dei loro importi.

5. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 24. In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 16

1. Nei limiti necessari al buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni suine, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui allo stesso paragrafo.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, vengono adottate, al più tardi, il 1° luglio 1968.

3. Secondo la procedura prevista al paragrafo 1 vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2 per quanto concerne:

a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;

b) ai fini dell'applicazione del prelievo, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento

attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esonerazione dai prelievi loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

Articolo 17

1. Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli di importazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Articolo 18

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si verifichi la situazione prevista dal paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, il Consiglio può modificare od annullare la misura in questione.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 19

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo;

— il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 20

Per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che potrebbero risultare dall'applicazione di misure di carattere sanitario, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può prendere misure di deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 21

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del

Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 22

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento.

Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 23

1. È istituito un Comitato di gestione per la carne suina, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 24

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta delle misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 25

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 26

Alla fine del periodo transitorio il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 24.

Articolo 27

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del Trattato.

Articolo 28

L'importo supplementare di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è considerato come prelievo nei confronti dei paesi terzi nel senso dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

Articolo 29

Nel caso in cui l'Italia ricorra alla facoltà prevista all'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta le misure necessarie per evitare distorsioni di concorrenza.

Articolo 30

1. Per compensare le differenze dei costi di alimentazione tra gli Stati membri, risultanti dai divari esistenti anteriormente al 1° luglio 1967 tra i rispettivi prezzi dei cereali da foraggio, fino al 30 settembre 1967 è riscosso un prelievo

all'importazione in uno Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in provenienza da un altro Stato membro. Tuttavia tale prelievo non è riscosso all'importazione nella Repubblica federale di Germania dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) in provenienza dal Granducato del Lussemburgo.

2. Per compensare le differenze dei costi di alimentazione tra i paesi terzi e gli Stati membri ove i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati dei prezzi comuni — differenze risultanti dai divari esistenti tra tali prezzi anteriormente al 1° luglio 1967 — all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è riscosso, fino al 30 settembre 1967, un prelievo supplementare oltre ai prelievi di cui agli articoli 9 e 10, aumentati, eventualmente, in applicazione dell'articolo 13.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa gli importi dei prelievi e dei prelievi supplementari di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 31

1. La prima fissazione del prelievo e del prezzo limite ha luogo per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1967.

La prima fissazione del prezzo di base ha luogo per lo stesso periodo.

2. Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime istituito dal regolamento n. 20 a quello del presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontrasse per taluni prodotti notevoli difficoltà, dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 24. Esse sono applicabili fino al 31 dicembre 1967 al più tardi.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967, ad eccezione delle misure previste all'articolo 31, paragrafo 2, che possono essere rese applicabili a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

⁽²⁾ Vedi presente Gazzetta Ufficiale, pag. 2269/67.

Il regolamento n. 20 e le disposizioni adottate in forza di detto regolamento sono abrogati il 1° luglio 1967, ad eccezione delle disposizioni del regolamento n. 3/63/CEE ⁽¹⁾, nonché delle disposizioni in vigore a tale data relative alla fissazione di un ammontare supplementare o relative alla non fissazione di tale ammontare, nella misura

in cui queste disposizioni sono compatibili con il presente regolamento e gli atti adottati a norma di esso. Dette disposizioni sono valide fino alla loro modifica o abrogazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e degli atti adottati a norma di esso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO n. 122/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1967

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽²⁾.

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme a seconda dei prodotti;

Considerando che nel regolamento n. 21 ⁽³⁾ è stato stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata gra-

dualmente istituita a decorrere dal 1962; che l'organizzazione di mercato così istituita comporta principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio;

Considerando che l'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunità comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova;

Considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato; che, in particolare, nel settore delle uova, è necessario, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che si possano adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore delle uova per la Comunità

⁽¹⁾ GU n. 14 del 29. 1. 1963, pag. 153/63.

⁽²⁾ GU n. 103 del 2. 6. 1967, pag. 2084/67.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.